

LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

OBBLIGHI IN TEMA DI SICUREZZA INFORTUNI

Sulle Organizzazioni di Volontariato bisogna fare alcune precisazioni relative agli obblighi in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Va precisato innanzitutto che sussiste una differenza sostanziale, e anche formale, sugli obblighi se le OdV hanno in carico lavoratori dipendenti o solo volontari.

Le OdV con lavoratori dipendenti sono da considerarsi a tutti gli effetti vere e proprie "aziende", come tutte le altre, verso le quali vanno applicate tutte le disposizioni in tema di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro.

Vediamo gli obblighi per le **OdV senza lavoratori dipendenti**, ovvero solo con attività svolte solo da volontari.

In questo caso bisogna fare riferimento a quanto ripreso nell'art. 3 del D.Lgs. 81/2008, modificato con il comma 12-bis, dove i volontari sono assimilati ai lavoratori autonomi, così come definiti all'art. 21, in cui sono precisati quali sono gli obblighi, gli adempimenti e le relative responsabilità sulle attività da loro svolte.

In base all'art. 21, in sostanza i lavoratori autonomi (e quindi i volontari) svolgono il loro lavoro:

- utilizzando attrezzature a norma, Rif. titolo III del D.Lgs. 81/2008 (1)
- utilizzando – quando necessario – i dispositivi di protezione individuale (DPI), (2)
- esponendo il tesserino di riconoscimento. (3)

Il medesimo comma 12-bis conferma peraltro quali sono gli altri obblighi a carico del datore di lavoro (legale rappresentante/presidente dell'OdV), che si risolvono in pratica in *una dettagliata attività di informazione verso i volontari sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui questi vanno a operare e sulle relative misure di prevenzione e tutela da adottare.* (4)

(1)

ATTREZZATURA A NORMA

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CAPO I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Articolo 69 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per:
 - a) *attrezzatura di lavoro*: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
 - b) *uso di una attrezzatura di lavoro*: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
 - c) *zona pericolosa*: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
 - d) *lavoratore esposto*: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
 - e) *operatore*: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso⁶⁵.

Quando si parla di Datore di Lavoro nel caso delle OdV si intende il Presidente

Quando si parla di lavoratori si intende "lavoratori VOLONTARI"

Articolo 70 - Requisiti di sicurezza

1. Salvo quanto previsto al [comma 2](#), le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al [comma 1](#), e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'[ALLEGATO V](#).⁶⁶

Disposizioni sanzionate penalmente

Conformi alla specifica direttiva (direttiva macchine, direttiva di prodotto ecc.) = Marchiatura CE sulla macchina

Dichiarazione di conformità

Libretto uso e manutenzione

Macchine antecedenti al 1996 devono essere conformi all'allegato V del D.Lgs. 81/2008

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'[articolo precedente](#), idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie.
2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
 - a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
 - b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
 - c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
 - d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'[ALLEGATO VI](#).⁶⁸
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
 - a) le attrezzature di lavoro siano:
 - 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
 - 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'[articolo 70](#) e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
 - 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'[articolo 18, comma 1, lettera z](#);
 - b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

Disposizioni sanzionate penalmente

Disposizioni punite con sanzione pecuniaria

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
 - a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una *informazione, formazione ed addestramento adeguati*;
 - b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

Informazione, formazione ed addestramento vanno documentati (= Verbale di formazione con firma del formatore e dell'allievo)

(2)

DPI

CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Articolo 74 - Definizioni

1. Si intende per *dispositivo di protezione individuale*, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non costituiscono DPI:
 - a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
 - b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
 - c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
 - d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
 - e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
 - f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
 - g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Articolo 75 - Obbligo di uso

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Articolo 76 - Requisiti dei DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475^{(N)78}, e sue successive modificazioni.
2. I DPI di cui al [comma 1](#) devono inoltre:
 - a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
 - b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
 - c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
 - d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
 - a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
 - b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla [lettera a\)](#), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
 - c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla [lettera b\)](#);

*I DPI saranno scelti in seguito alla **valutazione dei rischi** (vedi punto 4) ed in conformità alle norme di legge (vedi Allegato "caratteristiche tecniche dei DPI")*

(3)

TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

Il cartellino di riconoscimento potrà avere la forma che segue:

FOTO	NOME E COGNOME MARIO ROSSI NATO IL xx/xx/xxxx
VOLONTARIO	
APS Campagnola Via Trasaghis, 00 Gemona del Friuli - Ud	

Non è strettamente necessario indicare la località di nascita

(4)

VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) ~~nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.~~
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) ~~inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;~~
- g bis) ~~nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;~~
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

Il punto h vale sia per i lavoratori/volontari che per il pubblico presente

La valutazione dei rischi va redatta in forma scritta (libera) e dovrà valuta almeno i seguenti rischi:

Rischio	Esempio necessità di analisi del rischio		
Rischi specifici: AMBIENTE CUCINA	ALTO		
Rischi specifici: PALCO MANIFESTAZIONI	ALTO		
Rischi specifici: AREA DISTRIBUZIONE ALIMENTARE	ALTO		
Attrezzature di lavoro	ALTO		
Macchine e impianti	ALTO		
Rischio elettrico		MEDIO	
Movimentazione manuale dei carichi		MEDIO	
Agenti Fisici - Rumore			BASSO
Agenti Fisici – Clima e microclima			BASSO
Rischio Chimico			BASSO
Rischio Criminoso – Violenza fisica e psicologica		MEDIO	
Differenza di genere			BASSO
Incendio		MEDIO	
Emergenze e Primo Soccorso	ALTO		
Gestione Pubbliche Manifestazioni		MEDIO	
Cadute in piano		MEDIO	
Cadute dall'alto (presenti ? Oltre i 2 mt. Dal piano stabile)	ALTO		
Gestione segnaletica di sicurezza		MEDIO	
Gestione mobilità (persone e mezzi) interna		MEDIO	
Altro ?			

In seguito alla valutazione dei rischi sarà possibile progettare la migliore gestione in sicurezza infortuni per i volontari ed il pubblico ospite.

INFORMAZIONE

FORMAZIONE

ADDESTRAMENTO

Tutti i nuovi volontari riceveranno la necessaria informazione sui pericoli ed i livelli di rischio presenti **COME ?** = Breve affiancamento con persona esperta

I volontari – per gruppi omogenei – dovranno essere formati alle mansioni loro affidate (sempre in riferimento alla sicurezza infortuni).

Ipotesi di gruppi omogenei:

Cuochi e aiuti

Gestione impianti (rischio elettrico)

Rapporti con il pubblico

Incaricati al primo soccorso

Incaricati alla gestione incendi

Incaricati alle emergenze nelle pubbliche manifestazioni

Ecc...

COME erogare la formazione ? = Formazione teorica (in aula) e pratica (in campo) erogata da persona/e competente/i

Gli addetti all'uso di impianti (esempio in cucina), di macchine (sempre in cucina), di attrezzature (es. scale), di sistemi (es. montaggio palco per spettacoli) devono ricevere opportuno addestramento.

COME ? = Affiancamento con persona esperta e competente.

Informazione, Formazione e Addestramento devono essere documentati.

FORMAZIONE – ADDESTRAMENTO e altre cose da fare...

AREA EMERGENZE

Descrizione corso di formazione	Riferimenti normativi	Durata del corso	Aggiornamento	Rivolto a:
FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO	D.Lgs. 81/08 (già da D.Lgs. 626/94) D.M.388/03	12 ore	4 ore ogni tre anni	Addetti al primo soccorso
<p>ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO NECESSARI: Almeno un addetto formato presente durante le attività con il pubblico o in presenza di almeno 10 volontari. In presenza di Medico; Infermiere Laureato; Volontari del soccorso CRI; non è necessaria la disponibilità del/dei addetto/i al primo soccorso.</p> <p>NON NECESSITANO DI ULTERIORE FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volontario Medico; Infermiere Laureato; Volontario del soccorso CRI • Volontari già in possesso di attestato di formazione al primo soccorso 				

Descrizione corso di formazione	Riferimenti normativi	Durata del corso	Aggiornamento	Rivolto a:
FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO E EMERGENZE rischio basso	D.Lgs. 81/08 (già da D.Lgs. 626/94) D.M. 10/03/98	4 ore	2 ore ogni tre anni	Addetti alla prev. incendi/emergenze
FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO E EMERGENZE rischio medio	D.Lgs. 81/08 (già da D.Lgs. 626/94) D.M. 10/03/98	8 ore	5 ore ogni tre anni	Addetti alla prev. incendi/emergenze
RICHIAMO ADDETTI ANTINCENDIO E EMERGENZE rischio alto	D.Lgs. 81/08 (già da D.Lgs. 626/94) D.M. 10/03/98	16 ore	8 ore ogni tre anni	Addetti alla prev. incendi/emergenze
<p>ADDETTI ANTINCENDIO / EMERGENZE NECESSARI: A seguito della valutazione dei rischi e del piano per le emergenze dell'APS, il presidente nominerà i volontari specificamente formati (rischio basso e rischio medio) che dovranno essere presenti durante le manifestazioni.</p> <p>NON NECESSITANO DI ULTERIORE FORMAZIONE ANTINCENDIO – EMERGENZE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volontari professionisti delle forze dell'ordine o dei VV.FF. • Volontari già in possesso di attestato di formazione antincendio <p>Per tutti questi è sufficiente il solo addestramento al piano delle emergenze dell'APS</p>				

AREA INFORMAZIONE – FORMAZIONE – ADDESTRAMENTO

Descrizione corso di formazione	Docente	Durata del corso	Aggiornamento	Rivolto a:
Informazione	Persona Esperta	Quanto basta	NO	Nuovi Volontari
Formazione	Docente formatore (se utile, in collaborazione con Persona Esperta)	Quanto basta	Quando necessaria a giudizio del Presidente	Volontari per gruppo omogeneo
Addestramento	Persona Esperta (se utile, in collaborazione di Docente formatore)	Quanto basta	Uso di nuove Attrezzature, machine o impianti	Volontari per mansione

AREA DOCUMENTALE

Descrizione documento	Aggiornamento	Responsabile	Redattore
Documento di Valutazione dei Rischi Comprende: Valutazione di tutti i rischi presenti Piano delle emergenze	Al variare della situazione in essere	Presidente	Persona competente in collaborazione con persone esperte.
Sopralluoghi finalizzati alla comprensione delle azioni da intraprendere	--	--	Persona competente / esperta

IGIENE ALIMENTARE



Le attività di preparazione e somministrazione di alimenti in occasione di manifestazioni temporanee rientrano perfettamente nell'ambito di applicazione del pacchetto igiene e del Regolamento 178/02 che definisce nel suo articolo 3, l'impresa alimentare come "ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti".

I requisiti che devono essere rispettati durante una sagra di prodotti alimentari sono quindi espressi nel Regolamento CE 852/2004, allegato II, capitolo III: "Requisiti applicabili alle strutture mobili e/o temporanee (quali padiglioni, chioschi di vendita, banchi di vendita autotrasportati), ai locali utilizzati principalmente come abitazione privata ma dove gli alimenti sono regolarmente preparati per essere commercializzati e ai distributori automatici".

Devono sempre essere previste appropriate attrezzature che garantiscano un'adeguata igiene, compresi servizi igienici, impianti per lavarsi e asciugarsi le mani e locali adibiti a spogliatoi. Le superfici che andranno a contatto col cibo devono essere facili da detergere o sanificare all'occorrenza e devono quindi essere lisce, resistenti alla corrosione e non tossiche.

Deve essere disponibile acqua calda e fredda e qualora si debba effettuare il lavaggio degli alimenti bisogna provvedere affinché esso sia effettuato in condizioni igieniche adeguate.

Devono essere previsti attrezzature appropriate per il deposito e l'eliminazione in condizioni igieniche dei rifiuti, siano essi liquidi o solidi.

Devono essere infine presenti attrezzature che garantiscano il monitoraggio e il mantenimento di adeguate condizioni di temperatura dei cibi.

In ogni caso è prevista l'applicazione del sistema HACCP ed è previsto che tutti coloro che effettuano operazioni di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti abbiano seguito un corso HACCP.

Documenti necessari.

MANUALE DI AUTOCONTROLLO ALIMENTARE

Se presente

Operazione	Responsabile	Revisore
Revisione del manuale di autocontrollo	Presidente APS	Persona competente

Se manca o gravemente lacunoso

Operazione	Responsabile	Redattore
Redazione manuale di autocontrollo alimentare	Presidente APS	Persona competente

Formazione del personale addetto alla manipolazione alimentare ex libretto sanitario			
Riferimenti normativi	Durata del corso	Aggiornamento	Obiettivi e finalità del corso
Regolamento 852/04/CE e s.m.i. Legge regione FVG del 18.08.2005 nr. 21	3 ore	biennale	Il corso fornirà agli addetti del settore alimentare i principi da rispettare nella produzione, nella preparazione, nel confezionamento, nella manipolazione ecc.

I volontari già in possesso della formazione di addetto alla manipolazione alimentare per motivi di lavoro, non devono fare ulteriore formazione.

Formazione del responsabile dell'elaborazione, della gestione e dell'applicazione della procedura di autocontrollo basata sul sistema HACCP nel settore alimentare.			
Riferimenti normativi	Durata del corso	Aggiornamento	Obiettivi e finalità del corso
Regolamento 852/04/CE e s.m.i. Legge regione FVG del 18.08.2005 nr. 21	8 ore	quinquennale	Il corso fornirà agli addetti del settore alimentare i principi da rispettare nella produzione, nella preparazione, nel confezionamento, nella manipolazione ecc.

E' necessario e sufficiente la figura di nr. 1 responsabile (se già formato per motivi di lavoro, non deve fare ulteriore formazione).

Addetti che operano una manipolazione a rischio limitato:

Lavapiatti, Imbottigiatori, distributori dei piatti pronti e bevande ai clienti.

Il presidente dell'APS mette a disposizione dei volontari ed illustra loro il documento Norme di corretta igiene per la manipolazione di alimenti e bevande (Allegato 1 alle linee guida alla legge regione FVG del 18/08/2005 nr. 21).

Gli addetti volontari sottoscrivono la presa visione del documento.

CASI PARTICOLARI

CANTIERI TEMPORANEI (lavori edili)

QUANDO IL PRESIDENTE DELL'APS DIVENTA COMMITTENTE

ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA IN CANTIERE

DOCUMENTO	OBBLIGO	FACOLTATIVO	NOTE	LAVORATORI VOLONTARI LAVORATORI AUTONOMI	LAVORATORI VOLONTARI LAVORATORI AUTONOMI IMPRESE ESECUTRICI	CHI LO FA (o verifica che sia stato fatto) ? Co = Committente, (o il Responsabile dei Lavori) CSP/E = Coordinatore alla sicurezza PrS = Progettista (Direttore dei Lavori) in collaborazione con il Coordinatore
Designazione del Responsabile dei lavori		X	Il committente può delegare i propri obblighi a persona competente (es. direttore dei lavori)	X	X	Co
Designazione del coordinatore per l'esecuzione	X		In caso di presenza di più imprese esecutrici anche non contemporaneamente.		X	Co
Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC	X		In caso di presenza di più imprese esecutrici anche non contemporaneamente.		X	CSP/E
Piano Operativo di Sicurezza POS	X		E' la valutazione dei rischi specifica del cantiere	X	X	Co
Verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi	X			X	X	Co + CSP/E
Notifica preliminare	X		Inviare al competente ufficio ASL	X	X	Co
Fascicolo dell'opera	X			X	X	PrS
Elaborato tecnico delle coperture	X			X	X	PrS
Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali DUVRI	X		Se presente il PSC si fa solo in riferimento alle forniture in cantiere (es. fornitura calcestruzzo)	X		Co
PIMUS Piano montaggio, uso e smontaggio ponteggi	X		Se si installano ponteggi (il documento può essere redatto dalla ditta esterna che viene a montare il ponteggio)	X	X	PrS
Formazione specifica per lavoratori e preposto addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi	X		Formazione erogata da ente formativo certificato dalla regione FVG	X	X	Co + CSP/E
Visita medica	X		Visita medica iniziale (prima di attivare i lavori) di tutti i volontari addetti al cantiere. Il Medico Competente darà quindi le opportune prescrizioni.	X	X	Co

Assicurazione infortuni specifica per i volontari addetti al cantiere e registro dei medesimi	X			X	X	Co
Formazione addetti al Primo Soccorso	X		Formazione da garantire se gli addetti individuati non ne siano già in possesso.	X	X	Co
Nomina addetti al primo soccorso	X		Persone ,anche non specificamente addette ai lavori, che possano garantire una sufficiente presenza in cantiere o rapidamente attivabili.	X	X	Co + CSP/E
Formazione addetti antincendio ed emergenze	X		Formazione da garantire se gli addetti individuati non ne siano già in possesso.	X	X	Co
Nomina addetti alla lotta antincendio e gestione delle emergenze	X		Persone ,anche non specificamente addette ai lavori, che possano garantire una sufficiente presenza in cantiere o rapidamente attivabili.	X	X	Co + CSP/E
Formazione rischi specifici	X		Esempio di rischi specifici: Lavori in quota; Organizzazione del cantiere; Movimentazione manuale dei carichi	X	X	Co + CSP/E
Formazione specifica del preposto	X		Ulteriore formazione riferita ai concetti di pericolo – danno – rischio.	X	X	Co + CSP/E
Addestramento all'uso di macchine e attrezzature	X		Se necessario	X	X	Co + CSP/E
Macchine ed attrezzature a norma e oggetto di corretta e programmata manutenzione	X		Se necessario la manutenzione può essere affidata a ditta esterna.	X	X	Co + CSP/E
Attestato di abilitazione degli addetti ad attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione	X		Verifica degli operatori esterni che eventualmente intervengono in cantiere utilizzando: Machine operatrici; Gru di qualsiasi tipo.	X	X	Co + CSP/E
Formazione uso DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) di III categoria (salvavita)	X		Formazione obbligatoria degli addetti all'uso di DPI salvavita, ad esempio l'imbragatura per i lavori in quota	X	X	Co + CSP/E
Messa a disposizione dei necessari DPC (Dispositivi di Protezione Collettiva) e DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)	X		DPC = protezioni anticaduta (Reti, Impalcature, Parapetti ecc.) DPI = Guanti, Scarpe, Elmetto, Mascherine antipolvere ecc.	X	X	Co
Attestato conformità impianto elettrico di cantiere e messa a terra	X		Azienda qualificata	X	X	Co + CSP/E
Impianti igienici in cantiere	X		WC; Acqua; Prefabbricato uso accoglienza lavoratori, con tavolo e sedie; Armadietto sporco-pulito per ogni lavoratore; disponibilità di sapone lavamani ed asciugamani	X	X	Co + CSP/E
Cassetta primo soccorso	X			X	X	Co + CSP/E
Giornale di cantiere		X	Dove annotare le prescrizioni della direzione lavori, del coordinatore (se nominato) e dell'incaricato alla sicurezza (in assenza del coordinatore)	X	X	PrS + CSP/E